



CITES CoP19 le novità principali nel settore della flora

In occasione della 19^a Conferenza degli Stati contraenti della CITES (CoP19), svoltasi a Panama City dal 14 al 25 novembre 2022, sono state adottate 45 delle 52 richieste di modifica agli allegati CITES. Le decisioni della Conferenza CITES entrano in vigore solitamente dopo 90 giorni, ma devono essere recepite anche nelle legislazioni nazionali. In Svizzera entreranno in vigore il 1 maggio 2023. Nel nostro Paese alcune di queste decisioni possono avere conseguenze dirette su importatori, commercianti o privati (ad es. fabbricanti di strumenti musicali, musicisti ecc.). Illustriamo di seguito le modifiche principali che interessano il settore della flora.

L'elenco completo delle modifiche apportate agli allegati in occasione della CoP19 è disponibile al seguente link:

[Notification to the Parties 2022 \(cites.org\)](https://www.cites.org/eng/cop/19/2022/notifications)

Acquisto, vendita e cessione all'interno della Svizzera

Tutte le specie riportate negli allegati CITES sono soggette in Svizzera all'obbligo della prova ai sensi della [legge federale CITES](#):

Art. 10 Obbligo della prova

¹ Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione.

² Chi cede a terzi tali esemplari deve consegnare al destinatario i documenti di cui al capoverso 1.

Chiunque commerci a titolo professionale esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve tenere inoltre un registro di controllo degli effettivi (art. 11 LF-CITES).

Art. 11 Obblighi delle aziende commerciali

¹ Chiunque, a titolo professionale, commercio allevi esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi.

² Il DFI disciplina i dettagli. Può prevedere deroghe all'obbligo di tenere un registro di controllo degli effettivi per il materiale vegetale riprodotto artificialmente.

³ Può prevedere un obbligo di registrazione per le persone che, a titolo professionale, commerciano o allevano esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES.

Importazione, transito e esportazione

L'importazione, il transito e l'esportazione di specie elencate negli allegati CITES sono soggetti alle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 LF-CITES.

Generi o specie vegetali inseriti ex novo nell'allegato II CITES

Genere o specie vegetale	Importante	Condizioni d'importazione	Condizioni d'esportazione
<p>Afzelia spp. Mogano africano</p>	<p>Con l'annotazione #17, che significa che i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura, il compensato e il legno semilavorato* (corrispondente al «legno lavorato» secondo il codice HS 44.09) sono soggetti alle disposizioni CITES.</p> <p>Riguarda solo le popolazioni africane.</p>	<p>Per le merci che rientrano nelle disposizioni CITES occorrono un'autorizzazione d'importazione dell'USAV e un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dal Paese di provenienza. Una copia di questi documenti deve essere trasmessa all'USAV unitamente alla domanda per l'autorizzazione d'importazione. In occasione dell'importazione, le piante e gli esemplari da esse derivati devono essere sottoposti a un controllo fisico presso un posto di controllo relativo alla conservazione delle specie. Il controllo costa 60 CHF.</p>	<p>Occorre un'autorizzazione di (ri-)esportazione rilasciata dall'USAV. Informatevi presso il Paese di destinazione in merito alle condizioni d'importazione.</p>
<p>Dipteryx spp. cumaru, tonka</p>	<p>Con l'annotazione #17, che significa che i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura, il compensato e il legno semilavorato* (corrispondente al «legno lavorato» secondo il codice HS 44.09) sono soggetti alle disposizioni CITES.</p> <p>Questa nuova regolamentazione entra in vigore con un ritardo di 24 mesi, ossia il 26 novembre 2024.</p>		
<p>Handroanthus spp. Roseodendron spp. Tabebuia spp.</p>	<p>Con l'annotazione #17, che significa che i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura, il compensato e il legno semilavorato* (corrispondente al «legno lavorato» secondo il codice HS 44.09) sono soggetti alle disposizioni CITES.</p> <p>Questa nuova regolamentazione entra in vigore con un ritardo di 24 mesi, ossia il 26 novembre 2024.</p>		
<p>Khaya spp. mogano africano</p>	<p>Con l'annotazione #17, che significa che i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura, il compensato e il legno semilavorato* (corrispondente al «legno lavorato» secondo il codice HS 44.09) sono soggetti alle disposizioni CITES.</p> <p>Riguarda solo le popolazioni africane.</p>		

* Secondo il codice HS 44.09 il legno lavorato viene definito nel modo seguente: legno (comprese le liste e le tavolette per parquet, non riunite), profilato lungo uno o più bordi, estremità o superfici (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili), anche piallato, levigato o incollato con giunture alle estremità.

Genere o specie vegetale	Importante	Condizioni d'importazione	Condizioni d'esportazione
<i>Pterocarpus</i> spp.	<p>Con l'annotazione #17, che significa che i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura, il compensato e il legno semilavorato* (corrispondente al «legno lavorato» secondo il codice HS 44.09) sono soggetti alle disposizioni CITES.</p> <p>Riguarda solo le popolazioni africane.</p> <p><i>Pterocarpus erinaceus</i> e <i>Pterocarpus tinctorius</i> erano già riportati nell'allegato II e ora sono soggetti a queste disposizioni.</p> <p><i>Pterocarpus santalinus</i> – anche il sandalo rosso figura nell'allegato II, ma non rientra nelle disposizioni per <i>Pterocarpus</i> spp, poiché la sua area di diffusione è l'India. Tronchi o legname segato, trucioli di legno, polvere ed estratti di questa specie rientrano nelle disposizioni CITES.</p>	<p>Per le merci che rientrano nelle disposizioni CITES occorrono un'autorizzazione d'importazione dell'USAV e un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dal Paese di provenienza. Una copia di questi documenti deve essere trasmessa all'USAV unitamente alla domanda per l'autorizzazione d'importazione. In occasione dell'importazione, le piante e gli esemplari da esse derivati devono essere sottoposti a un controllo fisico presso un posto di controllo relativo alla conservazione delle specie. Il controllo costa 60 CHF.</p>	<p>Occorre un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dall'USAV. Informatevi presso il Paese di destinazione in merito alle condizioni d'importazione.</p>
<i>Rhodiola</i> spp. rodiola	<p>Con l'annotazione #2, che significa che per tutte le parti e i prodotti sono richiesti certificati CITES, esclusi i semi e i pollini, nonché i prodotti finiti e imballati, pronti per la vendita al dettaglio.</p>	<p>Per le merci che rientrano nelle disposizioni CITES occorrono un'autorizzazione d'importazione dell'USAV e un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dal Paese di provenienza. Una copia di questi documenti deve essere trasmessa all'USAV unitamente alla domanda per l'autorizzazione d'importazione. In occasione dell'importazione, le piante e gli esemplari da esse derivati devono essere sottoposti a un controllo fisico presso un posto di controllo relativo alla conservazione delle specie. Il controllo costa 60 CHF.</p> <p>Per prodotti finiti, imballati e pronti a essere spediti per la vendita al dettaglio non sono richiesti documenti CITES. Anche per semi e pollini non sono richiesti documenti CITES.</p>	<p>Occorre un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dall'USAV. Informatevi presso il Paese di destinazione in merito alle condizioni d'importazione.</p> <p>Per prodotti finiti, imballati e pronti a essere spediti per la vendita al dettaglio non sono richiesti documenti CITES. Anche per semi e pollini non sono necessari documenti CITES.</p>

* Secondo il codice HS 44.09 il legno lavorato viene definito nel modo seguente: legno (comprese le liste e le tavolette per parquet, non riunite), profilato lungo uno o più bordi, estremità o superfici (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili), anche piallato, levigato o incollato con giunture alle estremità.

Modifiche di annotazioni

Genere o specie vegetale	Importante	Condizioni d'importazione	Condizioni d'esportazione
Specie vegetali con l'annotazione #1, #4, #14 e specie di orchidee riportate nell'allegato I	<p>Novità: tutte le parti e i prodotti rientrano nelle disposizioni CITES, eccetto tra l'altro le colture di piantine o di tessuti in vitro trasportate in contenitori sterili.</p> <p>Le restanti disposizioni rimangono in vigore.</p> <p>Riguardo alle colture di piantine o di tessuti in vitro, la specificazione «in terreni nutritivi solidi o liquidi» è stata eliminata poiché questi mezzi non corrispondono più alle tecnologie attuali.</p>	Le colture di piantine e di tessuti non devono più essere trasportate in terreni nutritivi solidi o liquidi.	Idem
Orchidaceae spp.	<p>Nuovo paragrafo aggiuntivo nell'annotazione #4, lettera g:</p> <p>Dalle disposizioni CITES sono esclusi i prodotti cosmetici finiti, imballati e pronti a essere spediti per la vendita al dettaglio, che contengono parti e prodotti delle seguenti specie di orchidee riprodotte artificialmente: <i>Bletilla striata</i>, <i>Cycnoches cooperi</i>, <i>Gastrodia elata</i>, <i>Phalaenopsis amabilis</i> o <i>Phalaenopsis lobbii</i>.</p>	<p>Per le merci che rientrano nelle disposizioni CITES occorrono un'autorizzazione d'importazione dell'USAV e un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dal Paese di provenienza. Una copia di questi documenti deve essere trasmessa all'USAV unitamente alla domanda per l'autorizzazione d'importazione. In occasione dell'importazione, le piante e gli esemplari da esse derivati devono essere sottoposti a un controllo fisico presso un posto di controllo relativo alla conservazione delle specie. Il controllo costa 60 CHF.</p> <p>Per i prodotti cosmetici finiti che contengono parti e prodotti delle seguenti specie di orchidee riprodotte artificialmente: <i>Bletilla striata</i>, <i>Cycnoches cooperi</i>, <i>Gastrodia elata</i>, <i>Phalaenopsis amabilis</i> oder <i>Phalaenopsis lobbii</i> e che sono imballati e pronti a essere spediti per la vendita al dettaglio non sono necessari documenti CITES.</p>	<p>Occorre un'autorizzazione di (ri-)esportazione rilasciata dall'USAV. Informatevi presso il Paese di destinazione in merito alle condizioni d'importazione.</p> <p>Per i prodotti cosmetici finiti che contengono parti e prodotti delle seguenti specie di orchidee riprodotte artificialmente: <i>Bletilla striata</i>, <i>Cycnoches cooperi</i>, <i>Gastrodia elata</i>, <i>Phalaenopsis amabilis</i> oder <i>Phalaenopsis lobbii</i> e che sono imballati e pronti a essere spediti per la vendita al dettaglio non sono necessari documenti CITES.</p>

<p><i>Paubrasilia echinata</i></p>	<p>L'annotazione #10 è stata adeguata, vale a dire che tutte le parti, i prodotti e i prodotti finiti richiedono documenti CITES, eccetto che per la riesportazione di strumenti musicali finiti e di parti e accessori finiti di strumenti musicali.</p> <p>In precedenza, secondo l'annotazione #10 le disposizioni CITES valevano per i tronchi, il legname se-gato e i fogli da impiallacciatura, inclusi i prodotti in legno non finiti destinati alla fabbricazione di archetti per strumenti ad arco. In altre parole, gli strumenti e gli archetti finiti erano esclusi dalle disposizioni CITES.</p>	<p>Per le merci che rientrano nelle disposizioni CITES occorrono un'autorizzazione d'importazione dell'USAV e un'autorizzazione di (ri)esportazione rila-sciata dal Paese di provenienza. Una copia di questi documenti deve essere trasmessa all'USAV unita-mente alla domanda per l'autorizzazione d'importa-zione. In occasione dell'importazione, le piante e gli esemplari da esse derivati devono essere sottoposti a un controllo fisico presso un posto di controllo relativo alla conservazione delle specie. Il controllo costa 60 CHF.</p> <p>Le riesportazioni di strumenti musicali finiti e di parti e accessori finiti di strumenti musicali non sono più sog-gette alle disposizioni CITES.</p>	<p>Occorre un'autorizzazione di (ri-)esportazione rilasciata dall'USAV. Informatevi presso il Paese di destinazione in merito alle condizioni d'importazione.</p> <p>Le riesportazioni di strumenti musicali finiti e di parti e accessori finiti di strumenti musicali non sono più soggette alle disposizioni CITES.</p>
---	---	---	--